COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

RELAZIONE RISULTATI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2015 con la quale è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 prevede :

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

EVIDENZIATO CHE : Il comune di Monasterolo di Savigliano partecipa al capitale delle seguenti società:

Società Alpi Acque Spa con una quota dello 0,074%

TUTTO CIO' PREMESSO ED EVIDENZIATO

IL SINDACO

1. Propone il mantenimento sia della quota dello 0,074 nella Società Alpiacque SPA per le ragioni di seguito descritte e già affrontate nel Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie:

"*Il comune è proprietario di 1261 azioni di* ***Società Alpi Acque Spa*** *pari allo 0,074% del capitale sociale. I titoli azionari di* ***Società Alpi Acque Spa*** *sono negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria. La quota di capitale di* ***Società Alpi Acque Spa*** *è una "partecipazione societaria", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili, le decisioni in merito al minimo pacchetto azionario in* ***Società Alpi Acque Spa*** *del comune esulano dal presente Piano Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa. L'art. 1, al comma 613 dispone che "le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa*

sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile *". Soccorre all'uopo l'art. 2359 del Codice civile rubricato:" Società controllate e società collegate"*

Sono considerate società controllate: *1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;* *2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;* *3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.* *Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.* *Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.*

Il possesso dello 0,074% del capitale sociale della Società Alpi Acque S.p.a. non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria."

2. Non è necessaria alcuna operazione di :

- vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili
- ristrutturazioni aziendali che comportino: riduzione dei costi degli organi di controllo, riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione, riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento.

Monasterolo di Savigliano, lì 29 febbraio 2016

IL SINDACO
Marco CAVAGLIA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA